



Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste



CONSORZIO DI BONIFICA 7 CALTAGIRONE
Via Giorgio Arcoleo, 172 - 95041 Caltagirone (CT)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE - DIRS I

DELIBERA CIPE N. 92 DEL 18.11.2010
Progetto A/G.C. 95

DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IRRIGUA DIPENDENTE DAL
COMPLESSO IRRIGUO DITTAINO-OGLIASTRO PER L'ELIMINAZIONE
DELLE PERDITE ED IL RECUPERO DELLA RISORSA IDRICA
STRALCIO DI COMPLETAMENTO

PREMESSA

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DELLA GARA

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - MOTIVI DI ESCLUSIONE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL PNRR

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.2 Documentazione di gara

4.3 Chiarimenti

4.4 Modalità di presentazione della documentazione

4.5 Comunicazioni

4.6 Finanziamento e pagamenti

4.7 Subappalto

4.8 Ulteriori disposizioni

5. GARANZIE RICHIESTE

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

7. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

8.1 Valutazione offerta tecnica (punteggio massimo 80)

8.2 Riparametrazioni

8.3 Valutazione offerta economica e riduzione tempo (punteggio massimo 20)

8.4 Valutazione dell'offerta temporale

8.5 Valutazione totale dell'offerta

8.6 Valutazione finale dei punteggi

8.7 Verifica della congruità dell'offerta

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

10. PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

11. PRODUZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

11.1 L'offerta tecnica

11.2 Documenti a corredo dell'offerta tecnica

12. PRODUZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

12.1 PRODUZIONE DELL'OFFERTA TEMPO (max 20%)

13.1 Modalità di verifica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica

13.2 Specifiche

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

17. ALTRE INFORMAZIONI

Normativa di riferimento nazionale

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di Attuazione del Codice (norme rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016)

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56

Legge 21 giugno 2017, n. 96

Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12

Legge 3 maggio 2019, n. 37

Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri)

Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 - Capitolato d'Appalto LL.PP. (norme non abrogate e ancora in vigore)

Legge 20 Marzo 1865, n. 2248 – allegato “F”

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Decreto Legislativo 6 novembre 2011, n. 159

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. *Decreto semplificazione*) convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (cd. *Decreto di ripresa e resilienza*) convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108 (articoli da 47 a 53)

Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (*clausola della revisione prezzi*) convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25

Si specifica che dovranno ritenersi automaticamente recepite tutte le disposizioni impartite da linee guida ANAC o Decreti Ministeriali attuativi del nuovo Codice dei Contratti che dovessero essere pubblicati entro la data stabilita nel bando di gara per la presentazione dell'offerta

Nell'ambito del testo del presente disciplinare, per brevità, deve intendersi con la dicitura:

- Codice dei Contratti, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

- Regolamento di Esecuzione, il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010

Codice identificativo gara (CIG)

9603859B27

Codice unico di progetto (CUP)

I16B08000010001

PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando integrale di gara, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei *“Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica - Stralcio di completamento”*.

L'appalto, oggetto del presente disciplinare è presente all'interno del Piano Triennale dei LL.PP. 2022-2024.

Con determina del direttore Generale n. 6 dell'11 gennaio 2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per dare esecuzione a tutte le attività propedeutiche e conseguenziali per i lavori oggetto del presente disciplinare, il Dirigente dell'Area Agraria dott. Ing. Sebastiano Cassisi.

L'approvazione del progetto esecutivo oggetto del presente disciplinare, aggiornato al nuovo prezzario infrannuale regionale 2022, è stata disposta con delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 12 settembre 2022.

La verifica del progetto aggiornato è stata effettuata con verbale del 30 agosto 2022, assunta al protocollo dell'Ente in data 31 agosto 2022, al numero 2452/A.

La validazione del progetto, di cui all'articolo 26, comma 8, del Codice dei Contratti, è stata effettuata con verbale del 6 settembre 2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, assunta al prot. dell'Ente in pari data al numero 696/INT.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante ha determinato di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte di cui alla delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 30 gennaio 2023.

Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni **425** (quattrocentoventicinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori e compatibilmente con le misure governative adottate per il contenimento della emergenza sanitaria.

I luoghi dove saranno eseguiti i lavori ricadono nel Comune di Ramacca (CT) e nel Comune di Aidone (EN).

1. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO POSTO A BASE DELLA GARA

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo alla esecuzione dei *“Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica - Stralcio di completamento”*, da affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei Contratti, e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti, e secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti.

L'importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri di attuazione dei piani di sicurezza ammonta a **Euro 4.695.323,39 (quattromilioneicentonovantacinquemilatrecentoventitre virgola trentanove) di cui Euro 4.516.675,92 (quattromilionicinquecentosedicimilaseicentosestantacinque virgola novantadue)** oltre IVA per lavori da effettuarsi a corpo e relativi alla categoria OG 6 a classificazione obbligatoria, soggetti a ribasso, ed **Euro 178.647,47 (centosettantottomilaseicentoquarantasette virgola quarantasette)** oltre IVA per costo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Gli importi delle lavorazioni omogenee di cui si compone l'intervento, compresi gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ed esclusa l'IVA, sono i seguenti:

Lavorazioni	Categor a	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo lavori in Euro	Incidenza %	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente e obbligatoria	Subapp
Acquedotti e impianti irrigui	OG 6	V	SI	4.695.323,39	100	SI	<u>50%</u>

Le prestazioni oggetto del presente disciplinare rientrano tra quelle di cui al **CPV 45247111-1**

L'appalto si svolgerà interamente con modalità telematica. L'offerta e la relativa documentazione dovrà essere caricata solo ed esclusivamente per via telematica sulla piattaforma "TRASPARE" sul seguente link: <https://consorzioBonifica9ct.traspares.com/> nella sezione "Gare e Procedure in corso" in corrispondenza del bando di abilitazione alla procedura.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori oggetto del presente disciplinare gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di appartenenza. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto del presente disciplinare e possono partecipare alla medesima procedura anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del vigente Codice dei Contratti. Rientrano nelle definizioni di operatore economico i seguenti soggetti:

2.1 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;

2.2 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e ss.mm.ii., e i consorzi tra impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

2.3 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

2.4 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai punti **2.1**, **2.2** e **2.3**, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

2.5 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere **2.1**, **2.2** e **2.3**, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

2.6 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009 n. 33;

2.7 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice dei Contratti nonché le disposizioni dell'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di gara:

- a) quando ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- b) quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) quando gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti, partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (articolo 3, comma 4-ter, legge 9 aprile 2009, n. 33);
- d) quando gli operatori economici concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), indicati per l'esecuzione da parte di un consorzio, partecipino in qualsiasi altra forma alla medesima procedura di gara; il medesimo divieto vige anche per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti;
- e) quando per gli operatori economici concorrenti si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

È fatto obbligo, agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete.

È prevista l'accettazione e la sottoscrizione delle *Clausole di Autotutela* di cui al Protocollo di Legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL, ai sensi dell'art. 83bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **secondo l'apposito format (allegato "B") prodotto dalla Stazione appaltante**. La mancata sottoscrizione e rispetto dei protocolli di legalità, costituisce **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*), i concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28 aprile 2022, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile e scaricabile presso il sito web www.consorziobonifica7caltagirone.it alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione";

- **È fatto obbligo**, per tutte le imprese concorrenti, singolarmente e/o sotto qualsiasi forma di partecipazione, ai sensi del decreto ministeriale MEF 11 marzo 2022, n. 55, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo da prodursi **nell'apposito "format" (allegato "A")** prodotto dalla Stazione appaltante.

- **È fatto obbligo**, per tutte le imprese concorrenti, singolarmente e/o sotto qualsiasi forma di partecipazione, ai sensi del decreto ministeriale MEF 11 marzo 2022, n. 55 del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse, di cui dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei Contratti, singolarmente da parte del titolare effettivo l'impresa concorrente e da tutti i componenti che concorrono a qualificare l'impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la conformazione societaria), da prodursi **nell'apposito "format" (allegato "C")** prodotto dalla Stazione appaltante.

- **È fatto obbligo**, a tutte le imprese concorrenti, **di effettuare un sopralluogo** dei luoghi dove ricadono i

lavori oggetto del presente disciplinare. I concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante entro e non oltre il **quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la presentazione dell'offerta**, apposta richiesta a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di cui al § 1 del bando integrale di gara, indicando la/le impresa/e individuate ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti in uno con il nome e cognome con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui indirizzare la convocazione e deve essere corredata da un documento valido di riconoscimento del titolare della richiesta e dell'eventuale delegato al sopralluogo.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla Stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo verranno comunicati con almeno due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione appaltante a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione, che dovrà essere prodotta in uno con la documentazione amministrativa.

Si precisa inoltre che, in caso di consorzio di cooperative consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla presente procedura di gara.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avviene mediante attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori da realizzare, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e **certificazione del sistema di qualità** aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 14001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. Si applica l'articolo 63, comma 1 e l'articolo 98, comma 8, del Regolamento di Esecuzione.

4.2 Documentazione di gara

La documentazione di gara (bando integrale e disciplinare di gara, manuale operativo di gara telematico, e tutti gli elaborati progettuali), necessaria alla formulazione dell'offerta, è visionabile e direttamente scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone: www.consorziobonifica7caltagirone.it nella sezione "Bandi di Gara" e sul sito della Piattaforma telematica TRASPARE al link: <https://consorziobonifica9ct.traspares.com/> nella sezione "Bandi di gara - Gare e procedure in corso" in corrispondenza del bando di abilitazione alla procedura.

4.3 Chiarimenti

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di appositi quesiti scritti, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "richiesta chiarimenti", entro e non oltre il **decimo giorno antecedente la data fissata per la presentazione dell'offerta, e comunque non oltre il tempo fissato sul timing di gara visibile sulla piattaforma**.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro e non oltre il **sesto** giorno prima della scadenza dei termini per la ricezione delle offerte mediante PEC all'indirizzo che ognuno dei partecipanti dovrà fornire. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine su indicato.

La Stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, sulla piattaforma TRASPARE sia le richieste di chiarimento che le relative risposte, sempre ché risultino informazioni sostanziali (tecniche e/o amministrative)

in merito alla procedura di gara, altrimenti saranno trasmesse alla singola impresa che ne ha fatto richiesta.

Le comunicazioni relative alla procedura in oggetto e eventuali rettifiche e/o modifiche dopo la pubblicazione di tutti gli atti di gara, saranno pubblicate sulla Piattaforma Telematica TRASPARE e gli operatori economici concorrenti verranno notiziati in tempo reale.

4.4 Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione con firma digitale del dichiarante (rappresentante legale/titolare effettivo o altro soggetto munito del potere di impegnare contrattualmente il concorrente). A tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

b) potranno essere sottoscritte con firma digitale anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata **copia della relativa procura**;

c) devono essere rese e sottoscritte con firma digitale dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce **causa di esclusione**.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati dai concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione Europea, dovranno essere espressi in euro.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, di cui all'articolo 80 e 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore economico), così per come previsto dalla delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464.

4.5 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 (CAD), tutte le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso apposita PEC indicata dai concorrenti e il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai sensi del medesimo articolo 76, del Codice dei Contratti. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

E' necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "PEC" esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esonera la Piattaforma Telematica e di conseguenza la stazione appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice dei Contratti.

4.6 Finanziamento e pagamenti

Decreto di finanziamento n. 22527 del 19 gennaio 2022 del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale (MIPAAF, oggi MASAF) - confermando il finanziamento di Euro 8.298.831,84 comprensivo d'IVA e spese generali, relativo all'esecuzione dei *"Lavori di ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso irriguo Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica - Stralcio di completamento"*, e di proroga della concessione al 31 marzo 2024, A seguito della rivisitazione del progetto, aggiornato al prezzario regionale infrannuale 2022, il MIPAAF, in attuazione all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, con decreto DIRS-1 n. 0572371 del 9 novembre 2022, ha confermato all'Ente attuatore il finanziamento di cui al decreto 22527/2022 e prorogato i termini di concessione al 31 gennaio 2025.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è determinato con corrispettivo a corpo, così per come previsto dall'articolo 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

Pagamenti ai sensi dell'articolo 26.1 del Capitolato Speciale di Appalto. Rata minima **Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)** al netto del ribasso d'asta e delle ritenute pari allo 0,50%.

La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29 del Capitolato Speciale di Appalto, sulla base delle percentuali dei gruppi di lavorazione omogenee, cui sarà aggiunto l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, secondo le indicazioni del Coordinatore per l'esecuzione.

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, all'aggiudicatario verrà corrisposta una anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, che può essere incrementato al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare, di cui al cronoprogramma approvato dall'Ente concessionario.

Ai fini del riconoscimento all'appaltatore del diritto di anticipazione, come introdotto dall'articolo 26-ter del decreto legge n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, e in conformità a quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione - III Sezione Penale, n. 35900 del 15 luglio 2011, si considera concreto o effettivo inizio dei lavori il complesso delle attività che qui di seguito vengono elencate:

- *l'avvenuto approntamento del cantiere, nei siti dei lavori, delle opere e delle forniture previste nel piano di*

sicurezza e coordinamento, compresi gli impianti di messa a terra, il tutto come esattamente elencate nella "stima dei costi della sicurezza" del predetto piano e realizzato nel pieno rispetto del cronoprogramma allegato al contratto.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, saranno dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, è prevista la clausola della "revisione prezzi", così per come indicato dall'articolo 106, comma 1, primo periodo, del Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei Contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, verranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 7, del medesimo articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto MIT del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

4.7 Subappalto

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alle procedure di gara del presente appalto o che rientrano in una delle prescrizioni normative previste dalla legge 6 settembre 2011, n. 159.

L'operatore economico concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti così per come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione in legge 29 luglio 2021, n. 108. L'indicazione dovrà fare riferimento alle categorie di lavoro perfettamente indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. In mancanza di tali indicazioni qualunque successivo subappalto è vietato.

L'operatore economico indicato come subappaltatore, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché il possesso dell'iscrizione o della richiesta di iscrizione (antecedente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta) alla white list presso la Prefettura di appartenenza per le categorie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'ammontare dell'eventuale subappalto, non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo dei lavori e, nello specifico, l'ammontare complessivo del subappalto è del 50% complessivo per la categoria indicata nella tabella di cui al § 1. del presente disciplinare di gara.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti, il

contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così per come previsto dall'articolo 105, comma 1, secondo e terzo periodo, per come modificato dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantisce il contraente principale.

L'operatore economico concorrente e il sub appaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così per come previsto dall'articolo 105, comma 8, secondo e terzo periodo, per come modificato dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'operatore economico concorrente inoltre deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori e indica l'elenco dei mezzi disponibili.

4.8 Ulteriori disposizioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- è in ogni caso facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, o se aggiudicata di non stipulare il contratto;
- il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante;
- la congruità delle offerte è valutata secondo un calcolo effettuato sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti e contenuti nel presente disciplinare di gara, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei Contratti. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, nonché stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento;
- in caso di offerte con ugual punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggiore punteggio relativamente alla "Offerta Tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al valore tecnico dovessero essere uguali, si procederà immediatamente al sorteggio, ai sensi dell'articolo 77, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle normative vigenti in materia e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata non prima di giorni 35 e comunque non oltre il sessantesimo giorno che decorrono dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- nel caso che le informazioni antimafia di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore maturato del contratto, salvo

il maggiore danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione;

- la stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 88, comma 4^{ter}, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto interpella, progressivamente, i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;

- **la stazione appaltante inoltre, provvederà al monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione dell'esecuzione dell'opera oggetto del presente disciplinare, al fine di individuare precocemente eventuali scostamenti e mettere in campo le opportune azioni correttive;**

- il presente invito non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di non affidare e/o ridurre i lavori per incapienza e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

5. GARANZIE RICHIESTE

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, di **Euro 93.906,47** (novantatremilanovecentosei virgola quarantasette) a favore della Stazione appaltante, secondo le modalità di cui all'articolo 93 del Codice dei Contratti.

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- una validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni su richiesta della Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice dei Contratti;
- essere stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.

Inoltre la garanzia (cauzione o fidejussione) provvisoria deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la relativa garanzia definitiva a favore della Stazione Appaltante valida fino all'emissione del Certificato di Collaudo, di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti.

I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto Legislativo 12 marzo 2004, n. 123.

Nel caso di concorrenti costituiti sotto forma di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE, o concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia (fidejussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti costituiti sotto forma di raggruppamenti temporanei,

aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE, o concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti.

Si applicano le disposizioni relative al beneficio delle riduzioni, previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del Codice dei Contratti, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9, del Codice dei Contratti, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, costituirà **causa di esclusione**.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- una garanzia definitiva nella misura di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti. La garanzia, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei Contratti, dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti;
- una garanzia di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti relativa alla copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, avente un massimale pari all'importo contrattuale ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore; oltre alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (**RCT**) con un massimale pari ad Euro 500.000,00.

I contratti assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto Legislativo 12 marzo 2004, n. 123.

Nel caso di concorrenti costituiti sotto forma di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE, o concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia (fidejussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti costituiti sotto forma di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE, o concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti.

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 dicembre 2015, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016, i concorrenti dovranno produrre **attestazione di pagamento**, in originale di **Euro 140,00 (euro centoquaranta virgola zero)** a favore dell'**Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture**; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il **CIG** che identifica la procedura che, per il presente appalto, è il seguente: **9603859B27** e che il pagamento può essere effettuato:

- **mediante versamento on-line** al "Portale dei pagamenti di ANAC" all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese> seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

7. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO ORGANIZZATIVA

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori da realizzare, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti la qualificazione la categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, e comprovare la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 14001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'articolo 84 del Codice dei Contratti e nell'articolo 61, comma 2, del Regolamento di Esecuzione.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale indicati all'articolo 48, comma 1, del Codice dei Contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti, devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento). La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

L'impresa mandataria, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, indicati all'articolo 48, comma 6, del Codice dei Contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti della categoria prevalente devono essere posseduti dalla capogruppo-mandataria.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, il **concorrente** singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 45, del Codice dei Contratti, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, in sede di domanda di partecipazione, dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista all'articolo 89, comma 1, del Codice dei Contratti.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria**, in caso di avvalimento, sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classificazione richiesta.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice dei Contratti individuata sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente Disciplinare con il metodo aggregativo compensatore secondo le modalità stabilite dall'articolo 97, comma 3, del medesimo Codice dei Contratti e dalla linea guida ANAC n. 2,

La Stazione appaltante costituirà apposita Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, del Codice dei Contratti, che provvederà, in seduta riservata, ad esaminare il contenuto dell'Offerta Tecnica ed economica/tempo.

La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui

profili tecnici, nonché stabilendo un tetto massimo per il punteggio economico/tempo entro “il limite di 20 punti”.

Il **metodo aggregativo compensatore** consiste nella costruzione di una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i-esimo;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;

.....

C_{ni} = criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

8.1 Valutazione dell'offerta tecnica (punteggio massimo 80)

I criteri di valutazione, sub criteri e i relativi pesi cui fa riferimento la suddetta formula nella procedura in esame sono illustrati nella sotto riportata *Tabella n. 1*:

TABELLA 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA				
CRITERI	SUB CRITERI	DESCRIZIONE	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
A Qualità e adeguatezza dell'offerta	A.1 Soluzioni tecniche migliorative ed innovative	Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche che consentano un generale miglioramento qualitativo dell'opera riguardanti gli aspetti di qualità, affidabilità e durabilità delle soluzioni costruttive e tecniche proposte attinenti alle opere, con particolare riguardo alla messa in opera di soluzioni che incidano sugli aspetti di tecnologia, prestazioni e durabilità, alla ottimizzazione del servizio e della minimizzazione della manutenzione necessaria anche al fine di mitigare i costi e gli interventi manutentivi, nel rispetto delle normative di settore e delle soluzioni progettuali individuate dal progetto esecutivo.	7	20
	A.2 Qualità dei prodotti offerti	Saranno valutate positivamente proposte che dimostrino una illustrazione chiara ed esaustiva della qualità dei prodotti offerti, rispetto alle previsioni progettuali, in termini di durabilità ed efficienza, che il concorrente si impegna ad impiegare e che saranno vincolanti in fase di realizzazione dei lavori	7	
	A.3 Utilizzo di soluzioni aderenti ad uno standard e certificati in base a norme UNI-ISO	Saranno valutate positivamente soluzioni hardware e software aderenti ad uno standard e certificati in base a norme UNI-ISO per la realizzazione di piattaforme, aperte, modulari ed espandibili in grado di garantire l'integrazione con altri sistemi tecnologici.	6	

B Soluzioni tecniche integrative	B.1 Soluzioni tecniche volte a migliorare il sistema di recapito idrico alle utenze	Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche integrative volte a migliorare il sistema di recapito idrico alle utenze aziendali (n. 120) al fine di gestire e controllare l'erogazione idrica anche in termini di contabilizzazione dei volumi erogati e gestione del turno, individuare eventuali perdite idriche (fisiche e/o amministrative), prevenire l'interruzione del servizio e ridurre i danni conseguenti	14	48
	B.2 Incremento della potenzialità di trasporto e recapito alle utenze	Saranno valutate positivamente soluzioni tecniche integrative che permettano una maggiore capacità di trasporto idrico dell'intero sistema anche attraverso la riduzione delle perdite di carico	25	
	B.3 Integrazione con altri sistemi tecnologici	Saranno valutate positivamente le soluzioni integrative che consentano una migliore capacità funzionale del sistema, una maggiore fruibilità da parte degli utenti ed una maggiore capacità di integrabilità con altri sistemi tecnologici e/o sistemi di controllo anche di secondo livello	9	
C Organizzazione del cantiere e gestione delle criticità e salvaguardia ambientale	C.1 Modalità organizzative di cantiere	Saranno valutate positivamente proposte di miglioramento dell'organizzazione generale di cantiere, nel rispetto dei limiti imposti dagli elaborati progettuali, in particolare in relazione agli aspetti riguardanti la logistica, il personale tecnico e la manodopera che il concorrente intende impiegare, in termini di attinenza e coerenza pregressa connessa alle specificità dell'appalto	4	12
	C.2 Modalità operative volte a perseguire la riduzione dei rischi per la sicurezza	Saranno valutate positivamente soluzioni migliorative in termini di qualità e sicurezza delle attività lavorative connesse con la realizzazione delle opere quali: - l'installazione di impiantistica dedicata alla videosorveglianza; - controllo dei mezzi e delle persone all'interno del cantiere; - sistemi di automatici di individuazione di possibili criticità, con la possibilità di accessi dedicati da parte della Stazione Appaltante.	4	
	C.3 Adozione di un sistema di gestione ambientale	Sarà valutata l'adozione di un sistema di gestione ambientale: possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.	4	
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C)				80

Per "Offerta Tecnica" si intendono tutti gli elementi dell'offerta riguardanti i subesposti criteri e sub-criteri di valutazione **A, B, e C**.

La Commissione giudicatrice in seduta riservata (una o più sedute), esaminerà le offerte tecniche e provvederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri A, B, e C (Criterio A: "Qualità e adeguatezza dell'offerta"; Criterio B: "Soluzioni tecniche integrative"; Criterio C: "Organizzazione del cantiere e gestione delle criticità e salvaguardia ambientale"; e corrispondenti Sub-criteri, in conformità al metodo aggregativo-compensatore di seguito indicato.

I vari coefficienti di prestazione dell'offerta saranno calcolati con il metodo discrezionale tramite un coefficiente, variabile da zero a uno, ottenuto mediante l'applicazione della media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascuno dei componenti della Commissione giudicatrice sulla base di una valutazione graduata della seguente scala di giudizio in relazione a criteri motivazionali di cui al successivo § 11., eventualmente utilizzando anche valori intermedi a quelli indicati nella sottostante tabella:

Insufficiente	0,2
Sufficiente	0,4
Discreta	0,6
Buona	0,8
Ottima	1,0

dove:

- **insufficiente**, è l'offerta che consegua, in modo parziale, il criterio motivazionale richiesto senza dimostrare l'effettivo miglioramento o che preveda una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara;
- **Sufficiente**, è l'offerta che consegua quasi completamente il criterio motivazionale richiesto senza un'adeguata e completa dimostrazione dell'effettivo miglioramento rispetto al progetto posto a base di gara;
- **Discreta**, è l'offerta che consegua in maniera completa il criterio motivazionale richiesto che dimostra l'effettivo miglioramento in maniera non completamente esaustiva;
- **Buona**, è l'offerta che consegua e dimostri, in maniera completa ed esaustiva, il criterio motivazionale richiesto;
- **Ottima**, è l'offerta che oltre a conseguire e dimostrare, in maniera completa ed esaustiva, il criterio motivazionale richiesto, presenti soluzioni particolarmente innovative e migliorative, adeguatamente giustificate.

Se nei singoli criteri nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto, sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi secondo le procedure di cui al successivo § 8.2.

Saranno **escluse** dalla valutazione le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara. In tali casi la Commissione provvederà ad assegnare il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Nel caso in cui alcune delle proposte integrative e/o modifiche migliorative presentate dall'offerente siano state valutate dalla Commissione, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei vari coefficienti e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara e non quelle ritenute non accettabili dalla Commissione (il prezzo offerto rimane fisso ed invariabile).

La media dei coefficienti per ciascun parametro e/o sottoparametro determinerà il coefficiente che sarà moltiplicato con il punteggio massimo di ciascun parametro e/o sottoparametro. Vengono quindi determinati i coefficienti definitivi (V(a)_i).

Per l'attribuzione del punteggio di qualità si procede, quindi, secondo la seguente formula:

$$P^{(i)} = \sum_n (W^j * V^{(ai)})$$

dove:

P⁽ⁱ⁾=punteggio dell'offerta i-esima;

n=numero totale dei requisiti;

W^j =peso o punteggio massimo attribuibile al requisito(j);

$V^{(ai)}$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero e uno(come sopra determinato);

Σ_n =sommatoria.

8.2 - Riparametrazioni

Al fine di non alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, la Commissione giudicatrice darà luogo a n. 2 riparametrazioni, come di seguito indicato:

1° riparametrazione: Con riferimento ai pesi stabiliti per i criteri A, B, C, di cui alla Tabella n. 1, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Commissione procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

2° riparametrazione: Se nel punteggio tecnico complessivo, di cui alla somma dei punteggi relativi ai menzionati criteri A, B, C, riportati nella Tabella n. 1, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La Commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sulla somma dei punteggi relativi ai menzionati criteri A, B, C, il massimo punteggio previsto per tale somma e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

8.3 Valutazione dell'offerta economica e di riduzione del tempo (punteggio massimo 20)

TABELLA 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE DEL TEMPO		
CRITERI		PUNTEGGIO (MAX)
D	PERCENTUALE DI RIDUZIONE SUL TEMPO (max 20%)	10
E	PERCENTUALE RIBASSO SUL PREZZO	10

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa, ovvero all'elemento prezzo costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'affidamento dei lavori, si procederà utilizzando una formula non lineare descritta all'interno del documento: "Linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. n. 50/2016, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

$$P = \left(\frac{R}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove:

P = coefficiente della prestazione dell'offerta del singolo partecipante;

R = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,25$.

8.4 Valutazione dell'offerta Tempo (punteggio massimo 10 punti)

Alla Ditta che avrà proposto "il minor tempo di esecuzione dei lavori" (espresso in giorni naturali e consecutivi), sulla base del cronoprogramma elaborato da ciascun concorrente ammesso, la Commissione attribuirà il massimo punteggio disponibile, mentre per le restanti offerte verrà applicata la formula sotto riportata.

Il ribasso temporale è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione previsto in progetto, pari a 425 giorni naturali e consecutivi. Al ribasso temporale:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (si ricorda che il massimo ribasso ammissibile è pari al 20%);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$C_i = \frac{T_i}{T_{max}}$$

dove:

C_i: è il coefficiente della riduzione dell'offerta del concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;

T_i: è la riduzione dell'offerta del concorrente i-esimo in esame;

T_{max}: è la massima riduzione offerta.

Il Massimo ribasso ammissibile è pari a 20%.

8.5 Valutazione dell'offerta totale

Il punteggio totale e complessivo si otterrà ovviamente dalla seguente formula:

$$PT = \text{punteggio offerta tecnica} + \text{punteggio offerta economica} + \text{punteggio offerta tempo}$$

e il massimo valore ottenibile sarà pari a **100 punti**.

8.6 - Valutazione finale dei punteggi

I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici/tempo sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8.7 - Verifica della Congruità delle Offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono non congrue. Si procede a verificare la prima migliore offerta ritenuta non congrua. Qualora si confermi il carattere di non congruità dell'offerta e l'offerta medesima venga ritenuta tale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni, e può riservarsi di richiedere ulteriori chiarimenti, anche attraverso audizione orale, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi

forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Entro le ore 13:00:00 del giorno 05 maggio 2023 i concorrenti dovranno effettuare il caricamento dell'offerta con le modalità contenute all'interno del "Manuale operativo gara telematica", e secondo quanto di seguito descritto:

INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:

FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale

La documentazione indicata nel bando/disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica/tempo

Entro il termine previsto dal bando/disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".

2) Inserimento Documentazione Tecnica: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".

3) Inserimento Offerta Economica/Tempo: l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica e la **percentuale di riduzione del tempo** firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA".

4) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

Avvertenze

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/disciplinare di gara

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione.

La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5 calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando/disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta presentata e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.

Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.

La documentazione amministrativa e quella tecnica richieste nel bando/disciplinare di gara e l’offerta economica dovranno essere:

- firmate digitalmente dai soggetti indicati nel bando/disciplinare di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo pec tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

10. PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L’operatore economico concorrente deve produrre i seguenti documenti secondo le modalità indicate dalla piattaforma telematica:

10.1 Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un **procuratore del legale rappresentante** ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito o costituendo in raggruppamento o consorzio, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti il raggruppamento o consorzio. Inoltre, in caso di concorrente costituito in **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è priva di **soggettività giuridica**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater* del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune** ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria ovvero, (**in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

10.2 PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera dell’Autorità di vigilanza n. 111 del 20 dicembre 2012.

10.2bis Certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo debitamente sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento

10.3 DGUE reso ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Codice dei Contratti.

10.4 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., relativa al possesso dei requisiti di qualificazione (*anche mediante copia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso*) o, nel caso di concorrenti costituiti in raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, più dichiarazioni o attestazioni (*anche mediante copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso di validità, degli stessi*), così per come prescritto al § 4.1 del presente disciplinare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Codice dei Contratti.

- Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che non possiede l'attestazione di qualificazione, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure documentazione/i idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti nel Titolo III, Capo I del Regolamento di Esecuzione.

10.5 In caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti necessari alla partecipazione alla gara, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e/o dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice dei Contratti, ed **elenca** - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (**denominazione, ragione sociale e sede**) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (**nel caso tali situazioni non sussistono la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara**);
- f) **originale o copia autentica del contratto**, stipulato secondo le modalità prescritte dall'articolo 89, comma 1, del Codice dei Contratti, con le modalità di cui all'articolo 88, comma 1, del Regolamento di Esecuzione, in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga** nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base della gara di cui all'articolo 89, comma 5, del Codice dei Contratti;
- g) **è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliare**. L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a **pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Resta certo, inconfutabilmente, sotto l'aspetto del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una procedura di gara, e la giurisprudenza sul punto è abbastanza chiara, che "la possibilità di ricorrere a soggetti ausiliari da parte di concorrenti carenti del requisito richiesto, presuppone che i requisiti mancanti siano dagli ausiliari **integralmente e autonomamente posseduti**", e va pertanto escluso chi si avvale di imprese ausiliarie a sua volta prive del requisito richiesto dal bando di gara, nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. Tutto ciò in quanto, pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell'istituto dell'avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre temperato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla Stazione Appaltante per una corretta esecuzione degli appalti.

10.6 Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente **attesta**, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo **80** del Codice dei Contratti, e precisamente:

10.6-bis che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (**art. 80, comma 1, del Codice dei Contratti**):

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 291-*quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-*bis*) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter.1* del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamenti del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii.;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Oppure se presenti reati di cui al §10.6-bis

- indicare tutte le sentenze e limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o, così per come previsto dall'articolo 80, comma 5, del Codice dei Contratti, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (**articolo 80, comma 7, del Codice dei Contratti**);

- l'esclusione relativa all'articolo 80, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti, va disposta per tutti i soggetti (anche cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente disciplinare) di cui al comma 3 del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti;

10.6-ter che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 159/2011 (**articolo 80, comma 2, del Codice dei Contratti**);

10.6-quater di non avere commesso violazioni gravi, definitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (**articolo 80, comma 4, del Codice dei Contratti**);

10.6-quinques Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di quanto contenuto all'**articolo 80, comma 5, del Codice dei Contratti**:

a) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice dei Contratti;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o negli ulteriori casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) che non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) che non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) che non abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei Contratti;

e) che la propria partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei Contratti e che la stessa non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) che non abbia presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) che nel casellario informatico, tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, non risulti nessuna iscrizione per avere presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

g) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'ANAC, non risulta nessuna

iscrizione per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, corredata, **a pena esclusione**, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, da una dichiarazione che attesti l'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 del d.lgs. 198/2006 (imprese con più di cinquanta dipendenti) o, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, dovranno consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (imprese con numero dipendenti pari o superiori a quindici e non superiori a cinquanta), nonché, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, sono tenute a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 corredata da una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposte a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte;

l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203, o non risulti aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di avere formulato l'offerta autonomamente;

10.6-sexsies Inoltre dichiara e attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.:

a) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 6 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente, o che rientrano nelle misure interdittive di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. o di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii., ma che gli stessi si sono conclusi;

c) **indica la Camera di Commercio** nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto che deve essere corrispondente a quella oggetto della presente procedura di gara. Devono, altresì, essere **indicati** i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici **con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara**;

d) di essersi recato sui luoghi dove dovranno essere effettuati i lavori e di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

e) **accetta** senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara integrale, nel presente disciplinare di gara, nel manuale operativo di gara telematica, nelle eventuali risposte alle richieste di chiarimento ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al contratto;

f) di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica ed economica delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta tecnica e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

h) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi e dovrà essere indicato a corredo dell'offerta tecnica con la produzione di un apposito cronoprogramma da cui risulti la coerenza con il cronoprogramma dell'intervento (esempio: tempistica di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti);

i) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

j) di manifestare la volontà di ricorrere al subappalto indicandone le lavorazioni con riferimento alle categorie di lavoro indicate al § 1 del presente disciplinare;

k) **indica** il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'articolo 76 del Codice dei Contratti e dell'articolo 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

l) **indica** le posizioni INPS, INAIL, e CASSA EDILE;

m) **dichiara** di avere effettuato il sopralluogo sui luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori;

n) **attesta** di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

o) **attesta** l'insussistenza delle cause di esclusione dalla procedura di gara di cui all'articolo 41, del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna ex articolo 6 della legge n. 246/2005);

p) **dichiara** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e, quindi, accettare ed a far sì che tutti i movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti correnti, dedicato/i alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e previa apposizione del seguente **CUP I16B08000010001**;

q) **dichiara** di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, e nei casi di nuove ed eventuali restrizioni a seguito di intervenute normative nazionali sul contenimento dell'espandersi della pandemia, a redigere apposito "protocollo di regolamentazione" che tenga conto delle misure necessarie al contenimento e contrasto alla diffusione del COVID-19 (organizzazione del cantiere, turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni) così per come previsto dall'Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020, da sottoporre alla condivisione e al visto del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore Lavori e, comunque, tenendo conto dell'andamento della curva di diffusione del virus;

r) **dichiara** di accettare che, ai sensi dell'articolo 94, comma 2 del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice dei contratti;

s) **dichiara** di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera consortile n. 17 del 28 aprile 2022, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far

rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute;

t) **dichiara** di non avere concluso contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza del presente disciplinare ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

u) **dichiara** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzi di cui dell'articolo 48, comma 7, del Codice dei Contratti;

v) **dichiara** di avere preso atto che i lavori oggetto del presente appalto sono a completamento del progetto "A/G.C. n. 95 - "Ristrutturazione della rete irrigua dipendente dal complesso Dittaino-Ogliastro per l'eliminazione delle perdite ed il recupero della risorsa idrica", precedentemente interrotti con risoluzione del rapporto per grave inadempimento contrattuale. In particolare i lavori di completamento rimangono strettamente connessi ai precedenti già realizzati e pertanto **si obbliga** alla realizzazione delle lavorazioni necessarie per rendere perfettamente funzionale l'opera nel suo complesso;

z) **autorizza** la stazione appaltante, qualora un concorrente partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 53, comma 5 del Codice dei Contratti e secondo la tempistica prevista dal medesimo articolo 53, comma 2, del Codice dei Contratti.

10.6-septies dichiarazione, resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell'Assessore Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, con cui il concorrente "si obbliga espressamente e in modo solenne ad aderire secondo il format redatto dalla Stazione appaltante, di cui all'Allegato "B"";

Ai sensi dell'art. 83bis, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale.

Si precisa inoltre che:

a) le attestazioni di cui al §10.6, nel caso di raggruppamenti temporanei [ex articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti], consorzi ordinari [ex articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei Contratti], aggregazioni di imprese di rete [ex articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice dei Contratti] e GEIE [ex articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice dei Contratti], devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

b) le attestazioni di cui al § 10.6, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili [ex articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti], devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

c) l'esclusione di cui al § 10.6-bis va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare e direttore tecnico - per le imprese individuali; per il socio e direttore tecnico - per le società in nome collettivo; per i soci accomandatari e direttore tecnico -per le società in accomandita semplice; per le altre società - amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti). In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente disciplinare, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero, quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero, in caso di revoca della condanna medesima. Qualora i **cessati dalla carica nell'anno antecedente** la data di pubblicazione del bando di gara non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui affermi "**per quanto di sua conoscenza**", il possesso dei requisiti richiesti;

d) in relazione alla dichiarazione di cui al § **10.6-quater**, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Il presente articolo non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto in termini di sorte capitale compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;

e) la Stazione appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti;

f) la Stazione appaltante escluderà l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o, al comma 5, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, è ammesso a provare di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo, e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate dal concorrente risultano sufficienti, l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura di appalto;

g) l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, **non può avvalersi** della possibilità prevista dai commi 7 e 8, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero, non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;

h) le cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

i) in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

10.6-octies attestazione di pagamento in originale di Euro 140,00 (euro duecento virgola zero) a favore dell'ANAC. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste al § 6. del presente disciplinare. Si precisa che **la Stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla procedura di gara) a controllare**, tramite l'accesso a SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato nella ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso;

10.6-nonies nel caso di consorzi cooperativi e artigiani - dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. **In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori, non possono essere diversi da quelli indicati;**

10.6-decies nel caso di consorzi stabili - dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. **In**

caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori, non possono essere diversi da quelli indicati;

10.6-undicies nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

10.6-dodicies nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente.

10.6-tredicies nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito - dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti di cui all'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

10.6-quattordicies nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33:

- a) **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del C.A.D. con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori, non possono essere diversi da quelli indicati;
- c) **dichiarazione** che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente;

2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33:

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del C.A.D., **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura di gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del C.A.D., **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'articolo 25 del C.A.D.;

3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del C.A.D., con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del C.A.D., recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura di gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

ovvero

- **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del C.A.D., con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla procedura di gara, corrispondente alla percentuale dei lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'articolo 25 del C.A.D.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le eventuali **documentazioni descritte nel presente disciplinare**, devono contenere quanto perfettamente previsto e descritto nelle rispettive disposizioni sopra elencate.

A pena di esclusione, nella documentazione amministrativa non dovrà essere inserito alcun riferimento all'offerta tecnica e all'offerta economica.

11. PRODUZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

11.1 L'offerta tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente e redatta su carta semplice e sulla base delle indicazioni di cui al presente paragrafo, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l'attribuzione dei punteggi secondo quanto riportato al precedente § 8. del presente disciplinare di gara. L'offerta tecnica deve specificare la denominazione identificativa dell'offerente e la dicitura relativa all'esecuzione dei lavori oggetto del presente disciplinare. Inoltre, l'offerta tecnica dovrà contenere la relazione generale e sintetica, descrittiva delle integrazioni e/o modifiche migliorative proposte che illustri, in modo chiaro, i benefici qualitativi sul piano prestazionale delle proposte stesse suddivise per oggetto, criterio e sub-criterio, nonché la documentazione a corredo e supporto dell'offerta qualitativa, corredata da criteri motivazionali, specifici e descrittivi suddivisi in relazione ai criteri e sub criteri di seguito indicati.

11.2 Documenti a corredo dell'offerta tecnica

L'operatore economico concorrente deve produrre l'Offerta Tecnica secondo le modalità indicate all'interno della piattaforma telematica:

Per agevolare la valutazione della commissione i documenti a corredo dell'offerta tecnica dovranno essere raggruppati all'interno di una Relazione Unica, organizzata secondo lo schema sotto rappresentato:

Offerta tecnica	Numero massimo di pagine dell'intera relazione	Paragrafi	Numero massimo di pagine per ciascun paragrafo	Limiti editoriali per ciascun paragrafo
Relazione unica	- 60 - Incluso copertina ed indice (se presenti), ed eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.	A) Qualità e adeguatezza dell'offerta	- 20 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0. Formato A3 con orientamento orizzontale solo per rappresentazioni grafiche.
		B - Soluzioni Migliorative e/o integrative	- 20 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.
		C- Organizzazione del cantiere e gestione delle criticità e salvaguardia ambientale	- 20 - incluso eventuali tabelle immagini, figure o disegni e attestazioni/certificazioni	Formato: A4 con orientamento verticale (per gli elaborati descrittivi); - font: arial; - font size: 11; - interlinea: 1,0.

Le informazioni e i dati riportati nei superiori elaborati non dovranno contenere, a pena di esclusione, alcuna indicazione di carattere economico.

Il progetto al quale si fa riferimento per la stipula del contratto, sarà quello risultante dal progetto posto a base della gara depurato degli elaborati sostituiti e/o integrati con eventuali nuovi elaborati proposti.

I documenti dovranno essere trasmessi in unica copia. Si precisa che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo Procuratore e, in tal caso, deve essere allegata, la relativa procura. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di Imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

La mancanza della documentazione richiesta, a insindacabile giudizio della Commissione, non consentirà la possibilità di valutare le soluzioni tecniche e, pertanto, per tali carenze di documentazione, verrà assegnato un coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione mancanti.

Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle parti dell'opera, dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenibilità, durabilità, compatibilità e controllabilità del ciclo di vita dell'infrastruttura, delle prestazioni dei materiali e dei componenti, tutte finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e gli elaborati progettuali a corredo devono essere sottoscritti da tecnici abilitati per le specifiche competenze.

In caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo o in consorzio, non ancora costituiti nonché, in caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE.

Si precisa che l'offerta tecnica deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale: si autorizza "la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. 241/1990 e nel rispetto dell'art. 53 del Codice - la facoltà di "accesso agli atti "

oppure

- indicare per quali parti dell'offerta si intende esercitare il proprio diritto alla riservatezza, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'omissione della suddetta dichiarazione varrà come dichiarazione di rinuncia all'esercizio del diritto alla riservatezza con riferimento all'intero contenuto dell'offerta tecnica.

La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente;
- dal legale rappresentante del concorrente mandatario in caso di R.T.I. già formalizzato
- dal legale rappresentante del consorzio nel caso di consorzio già costituito;
- dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti o consorziati in caso di R.T.I. o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito.

12. PRODUZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico concorrente deve produrre i seguenti documenti secondo le modalità indicate all'interno della piattaforma telematica:

a) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da un suo procuratore e compilata secondo il **Manuale operativo di gara telematica** messo a disposizione dei concorrenti, contenente:

- il prezzo che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - espresso in cifre ed in lettere;
- **il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara;**
- il costo complessivo degli oneri di sicurezza, eventualmente rimodulati dal concorrente in ragione delle soluzioni migliorative offerte. I costi per la sicurezza relativi alle misure di prevenzione e protezione introdotte dal concorrente e correlati alle migliorie proposte dal concorrente medesimo dovranno essere quantificati secondo le prescrizioni del presente Disciplinare di Gara. Non saranno ammesse offerte nelle quali il complessivo importo dei costi di sicurezza sia superiore all'importo previsto in progetto (Euro **178.647,47** oltre IVA).

Il prezzo complessivo offerto deve essere determinato mediante **offerta a prezzi unitari** compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.

b) Dichiarazione e indicazione, a pena esclusione, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei Contratti;

c) Computo metrico estimativo dei lavori comprendente le integrazioni e/o modifiche proposte e correlato elenco dei nuovi prezzi unitari offerti, relativi alle suddette migliorie proposte;

d) Computo metrico estimativo della sicurezza comprendente gli apprestamenti e i dispositivi di sicurezza individuati dall'offerente e correlato elenco dei nuovi prezzi unitari della sicurezza al netto del ribasso d'asta. Tali costi dovranno essere desunti da Prezzari ufficiali e/o da regolari analisi (**nelle analisi non dovrà essere introdotto l'utile di Impresa**) e non dovranno essere soggetti a ribasso. Non saranno ammesse offerte nelle quali il complessivo importo dei costi di sicurezza sia superiore all'importo previsto in progetto (Euro **178.647,47** oltre IVA). In fase di esecuzione dei lavori, gli oneri di sicurezza verranno contabilizzati a misura;

e) Lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori messa a disposizione dei concorrenti ed allegata al presente disciplinare, completa in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e del costo

degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, i prezzi unitari offerti e i dati riguardanti le lavorazioni e le forniture relative alle integrazioni e/o modifiche migliorative proposte dal concorrente;

f) **Il cronoprogramma** deve riportare sia le lavorazioni del progetto a base di gara, che le lavorazioni relative alle migliori offerte e deve essere firmato digitalmente.

Si precisa e si prescrive:

- che sono ammesse correzioni al ribasso ed ai prezzi indicati in lettere, solo se l'offerente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad ogni foglio ma, in questo caso, con la postilla "*si confermano le correzioni ai prezzi n. ____*", completa dei numeri delle voci corrette, tratti dalla prima colonna;

- che la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto. Pertanto, l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto scaricabili dal sito web del committente o sul sito della piattaforma TRASPARE. In esito a tale verifica l'offerente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuti carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale di appalto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerente potrà aggiungere uno o più fogli, senza necessità di redazione della lista, relativamente alle voci che ritiene siano state omesse dalla Stazione appaltante e che somma al fine di determinare l'importo complessivo e il ribasso percentuale offerti;

- che il concorrente, in relazione alle soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche offerte, dovrà indicare nella Lista delle categorie di lavorazione e forniture l'effettiva quantità e il relativo prezzo delle lavorazioni di progetto che dovessero eventualmente risultare modificati in ragione dell'introduzione delle predette soluzioni migliorative o integrazioni tecniche;

- l'attribuzione del punteggio relativo al valore economico, di cui al criterio E riportato al precedente § 8.1 si baserà sul totale offerto dal concorrente al netto degli oneri della sicurezza eventualmente rimodulati dal concorrente in ragione delle soluzioni migliorative offerte;

- che la somma di tutti gli importi riportati nella undicesima colonna della **Lista delle categorie di lavorazione e forniture** costituisce il **prezzo offerto** ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base della gara. Il prezzo e il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere. Il ribasso è espresso fino alla quarta cifra decimale. Il prezzo globale e ribasso percentuale vengono riportati nella dichiarazione di cui alla lettera a) del § 12. del presente disciplinare;

- che i prezzi unitari offerti per le soluzioni migliorative devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che i costi unitari relativi alla sicurezza correlati alle soluzioni migliorative offerte dovranno essere desunti da Prezzari ufficiali e/o da regolari analisi, **saranno al netto dell'utile di Impresa**, e non dovranno essere soggetti a ribasso;

- che la dichiarazione di offerta economica e le liste devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e la lista non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo o in consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o aggregazione;

- che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;

- che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.

Il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà operare a Sistema formulando un'offerta economica, secondo le disposizioni contenute nel **Manuale operativo di gara telematica**.

L'offerta economica dovrà indicare sia il ribasso percentuale fino ad un massimo di 4 (quattro) cifre decimali calcolato sull'importo complessivo posto a base della gara, sia il ribasso in termini di valore assoluto. Si applicherà l'arrotondamento alla quarta cifra decimale, procedendo ad arrotondare all'unità superiore, qualora la quinta cifra sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso e il ribasso in valore assoluto o tra il valore in cifre e quello in lettere sarà considerato l'importo più conveniente per l'Amministrazione.

Non è possibile indicare offerte plurime, condizionate o in aumento rispetto all'importo posto a base della gara.

12.1 PRODUZIONE DELL'OFFERTA TEMPO (max 20%)

La Commissione giudicatrice, provvederà ad assegnare il punteggio relativo all'elemento tempo di cui al criterio "D" della superiore tabella che verrà calcolato sulla base della formula qui di seguito riportata:

$$D_i = T_i / T_{max}$$

Dove

Di	=	Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ti	=	La riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo
Tmax	=	Massima riduzione percentuale del tempo

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

13.1 Modalità di verifica della documentazione amministrativa, tecnica ed economica/tempo

La prima seduta, in via telematica, avrà luogo presso la sede del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone - Via Giorgio Arcoleo, 172 - Caltagirone (CT) - il giorno **10 maggio 2023** alle ore **11:00**, verrà resa visibile in modalità streaming, ma anche in presenza presso la sede dell'Ente, e vi potranno partecipare i rappresentanti delle imprese interessate. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, all'orario indicato del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica, in tempo reale, e sempre in modalità streaming o di presenza presso la medesima sede consortile.

Si precisa che, un eventuale nascere della condizione di emergenza a contenimento del propagarsi del COVID-19, con i limiti e le disposizioni poste dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la gara sarà espletata solo ed esclusivamente in modalità streaming, e verrà redatto apposito verbale, che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nonché sulla piattaforma telematica.

Il soggetto deputato (seggio di gara) all'espletamento della gara, il giorno fissato nel presente disciplinare in seduta pubblica, procede:

- a) a verificare la documentazione amministrativa;
- b) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;
- c) a verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Codice dei Contratti, non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;
- e) a verificare la regolare partecipazione dei concorrenti in avvalimento, secondo quanto stabilito al superiore § 10.5;
- f) a verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio, ex articolo 43 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., e dai dati risultanti dalla verifica a mezzo FVOE. Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare la seduta ad una data successiva, il soggetto deputato all'espletamento della gara sospende la seduta pubblica e la aggiorna ad una data successiva, avvisando con debito anticipo tutti i concorrenti partecipanti;
- g) a verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell'ANAC;
- h) in apposita seduta pubblica che avrà luogo presso la sede Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, all'ora e nel giorno fissato dal Presidente della Commissione giudicatrice si procederà, per i soli concorrenti ammessi,

all'esame **dell'offerta tecnica**, e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e alla loro elencazione;

- i) successivamente, **in una o più sedute riservate**, la Commissione giudicatrice procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al § 8.;
- j) all'esame, nella stessa seduta o in una eventuale successiva, dell'**Offerta economica/tempo** presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara;
- k) all'esclusione del/i concorrente/i qualora, nel corso del procedimento di gara si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- l) alla verifica delle dichiarazioni a corredo dell'offerta economica, che dovranno essere conformi a quanto previsto nel presente disciplinare;
- m) a calcolare i relativi punteggi, valutando la congruità di offerte anomale, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice dei Contratti, procedendo poi alla riparametrazione del punteggio complessivo assegnato ai singoli concorrenti ammessi per l'offerta tecnica e al calcolo del punteggio complessivo, per l'offerta tecnica ed economica, redigendo infine la graduatoria provvisoria dei concorrenti ammessi, trasmettendo, il tutto al Responsabile Unico del procedimento che, procederà a formulare la proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante;
- n) a verbalizzare tutte le operazioni di gara.

13.2 Specifiche

Inoltre si specifica che:

- a) l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti;
- b) la Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Codice dei Contratti, provvederà all'aggiudicazione nei confronti della migliore offerta;
- c) si procederà alla stipula del contratto che, comunque, rimane subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- d) con la presentazione dell'offerta, il concorrente partecipante accetta senza riserve o eccezioni tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto e in tutti gli elaborati progettuali predisposti dall'ufficio competente;
- e) la Commissione giudicatrice verrà nominata secondo quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, del Codice dei contratti.

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e/o dall'eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'utilizzo dei dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.

16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Sebastiano Cassisi, Dirigente dell'Area Agraria del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone.

17. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipula del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, la comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011. Qualora il prefetto attesti che nei soggetti

interessati, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente risultato aggiudicatario, ovvero al divieto del sub-contratto.

Si precisa infine che ai sensi dell'art. 83bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia.

Caltagirone, lì 23.03.2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Ing. Sebastiano Cassisi)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Cassisi', written in a cursive style.